

Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro nel settore svizzero dei copritetto e dei costruttori di facciate

Proroga e modifica del 26 febbraio 2013

*Il Consiglio federale svizzero
decreta:*

I

La validità dei decreti del Consiglio federale del 2 agosto 2010, del 22 marzo 2011, del 25 ottobre 2011 e del 6 febbraio 2012¹ che conferiscono obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro nel settore svizzero dei copritetto e dei costruttori di facciate è prorogata sino al 31 dicembre 2014.

II

Le disposizioni modificate qui di seguito, menzionate nel contratto collettivo di lavoro nel settore svizzero dei copritetto e dei costruttori di facciate, allegate ai decreti del Consiglio federale menzionati alla cifra I, sono dichiarate d'obbligatorietà generale²:

Appendice 6

Art. 1 Adeguamenti salariali

Art. 2 Salari minimi (conformemente all'art. 24 CCL)

Art. 4 Indennità per lavoro fuori sede (art. 29 CCL)

invariato

Art. 5 Utilizzo di un veicolo privato (art. 30 CCL)

invariato

¹ FF **2010** 4713, **2011** 3257 7669, **2012** 1245

² Estratti delle disposizioni di obbligatorietà generale possono essere chiesti all'UFCL, Vendita di pubblicazioni federali, 3003 Berna.

III

Il presente decreto entra in vigore il 1° aprile 2013 con effetto sino al 31 dicembre 2014.

26 febbraio 2013

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Ueli Maurer

La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova